

La responsabilità degli enti
di fronte al «caporalato»

→ profilo criminologico

l'intermediazione finalizzata allo sfruttamento dei lavoratori è legata alla domanda di lavoro irregolare da parte delle imprese;

- **intermediazione**;
- **sfruttamento**;

→ profilo politico-criminale

l'esclusione della responsabilizzazione diretta delle imprese determina una inefficacia sostanziale della risposta sanzionatoria;

- inefficacia della **pena detentiva** per la fungibilità dei soggetti (persone fisiche) responsabili;
- inefficacia della **sanzione pecuniaria** commisurata alla capacità patrimoniale del condannato;
- inadeguatezza della **confisca** rispetto all'aggressione patrimoniale delle imprese
- **condotte riparative**

→ profilo sostanziale: **evoluzione normativa.**

L. 11 agosto 2003 n. 228 – Misure contro la tratta di persone.

Art. 5 – Sanzioni amministrative nei confronti di persone giuridiche, società e associazioni per delitti contro la personalità individuale

ART. 25 quinquies D.Lgs. 231/2001 - (Delitti contro la personalità individuale).

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli **articoli 600, 601 e 602**, la **sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote**;

b) [...];

c) [...].

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le **sanzioni interdittive** previste dall'articolo 9, comma 2, **per una durata non inferiore ad un anno**.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'**interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività** ai sensi dell'articolo 16, comma 3".

La tutela contro lo sfruttamento dei lavoratori da parte dell'impresa è affidata ai reati presupposto (per come modificati dalla stessa Legge 11 agosto 2003 n. 228) di:

Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.);

1. Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, **costringendola a prestazioni lavorative o sessuali** ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

2. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Tratta di persone (art. 601 c.p.);

1. Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle **condizioni di cui all'articolo 600** ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Acquisto o alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);

1. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

D.L. 13 agosto 2011, n. 138 – Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 L. 14.09.2011, n. 148

Art. 12 – Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Art. 603 –bis c.p. (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro).

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque svolga un'**attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento**, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, è punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

2. Ai fini del primo comma, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze:

1) la sistematica **retribuzione dei lavoratori** in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la sistematica violazione della normativa relativa all'**orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie**;

3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di **sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro**, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;

4) la sottoposizione del lavoratore a **condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative** particolarmente degradanti.

3. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di **lavoratori reclutati** sia **superiore a tre**;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano **minori in età non lavorativa**;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a **situazioni di grave pericolo**, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

→ **L'art. 603-bis c.p. non è inserito nel catalogo dei reati presupposto 231**

ART. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001 (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare)

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

Introdotta dallo stesso D.Lgs. 109/2012 il **comma 12-bis dell'art 22 del TUIM** punisce il **datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri irregolari** (privi del permesso di soggiorno o il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato):

- a) se i lavoratori occupati sono in **numero superiore a tre**;
- b) se i lavoratori occupati sono **minori in età non lavorativa**;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre **condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale**.

→ **La tutela dei lavoratori nei confronti dell'intermediazione illecita e dello sfruttamento del lavoro (art. 603 c.p.) si attua rispetto alle imprese soltanto nell'ipotesi di lavoratori irregolari.**

D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 24 – Attuazione della direttiva 2011/36/UE
Art. 2 – Modifiche al codice penale

Art. 600 – Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

1. Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

2. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Art. 601 – Tratta di persone

1. È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle **condizioni di cui all'articolo 600**, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, **al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'acquattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.**
2. Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età

L. 29 ottobre 2016, n. 199 – Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo.

Art. 6 – Modifica all'articolo 25-quinquies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

→ viene inserito il riferimento all'art. 603-bis c.p. al comma 1 dell'art. 25-quinquies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 che assume la sua attuale formulazione

Reati presupposto	Sanzione pecuniaria	Sanzione interdittiva
Art. 600 c.p. Art. 601 c.p. Art. 602 c.p. Art. 603-bis c.p.	da 400 a 1.000 quote	art. 9, comma 2* non inferiore a un anno art. 16, comma 3*
Art. 600-bis, primo comma, c.p. Art. 600-ter, primo e secondo comma, c.p. (anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600- quater.1) Art. 600-quinquies, c.p.	da 300 a 800 quote	art. 9, comma 2* non inferiore a un anno
Art. 600-bis, secondo comma, c.p. Art. 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater (anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600- quater.1) Art. 609-undecies	da 200 a 800 quote	

*** art. 9, comma 2: Le sanzioni interdittive sono:**

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

*** Art. 16. Sanzioni interdittive applicate in via definitiva:**

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17 (Riparazione delle conseguenze del reato).

L. 17 ottobre 2017, n. 161 – Modifiche al Codice Antimafia, al codice penale e di procedura penale e altre disposizioni.

Articolo 30 – Modifiche [...] all'articolo 25-duodecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Viene inserito il riferimento nell'art. 25-duodecies ai reati di cui

all'**articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter**, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni
→ **smuggling** (comma 3) finalizzato allo **sfruttamento lavorativo** (comma 3-bis);

all'**articolo 12, comma 5**, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni
→ favoreggiamento della permanenza dello straniero irregolare al fine di trarre profitto o nell'ambito delle condotte di **sfruttamento** di cui ai commi dal 3 al 3-bis;

che assume la sua attuale formulazione

ART. 25-duodecies D.LGLS. 231/2001

Reati presupposto	Sanzione pecuniaria	Sanzione interdittiva
Art. 22, comma 12-bis, TUIM – Occupazione	da 100 a 200 quote entro il limite di 150.000 euro	
Art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, TUIM	da 400 a 1.000 quote	art. 9, comma 2 non inferiore a un anno
Art. 12, comma 4 TUIM	da 100 a 200 quote	art. 9, comma 2 non inferiore a un anno

Il quadro della tutela nei confronti dello sfruttamento dei lavoratori da parte di imprese esercitate in forma organizzata risulta il seguente

Reati presupposto	Sanzione pecuniaria	Sanzione interdittiva	Competenza
	ART. 25- quinquies		
Art. 600 c.p - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù Art. 601 c.p. - Tratta di persone Art. 603-bis c.p. - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	da 400 a 1.000 quote	art. 9, comma 2 non inferiore a un anno art. 16, comma 3	Corte di Assise Tribunale monocratico
	ART. 25- quinquies		
Art. 22, comma 12-bis, TUIM- Occupazione di lavoratori irregolari	da 100 a 200 quote entro il limite di 150.000 euro		Giudice di pace
Art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, TUIM - smuggling finalizzato allo sfruttamento lavorativo	da 400 a 1.000 quote	art. 9, comma 2 non inferiore a un anno	Giudice di pace
Art. 12, comma 4 TUIM - favoreggiamento della permanenza irregolare finalizzato allo sfruttamento	da 100 a 200 quote	art. 9, comma 2 non inferiore a un anno	Giudice di pace

La confisca

Art. 603 –bis.2 c.p. (Confisca obbligatoria).

1. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dall'articolo 603 bis, è sempre obbligatoria, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato. Ove essa non sia possibile è disposta la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità, anche indirettamente o per interposta persona, per un valore corrispondente al prodotto, prezzo o profitto del reato.

Art. 19 D.Lgs. 231/2001 (Confisca)

1. Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.
2. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

Corte di Cassazione

Sezione 4 Penale | Sentenza

3 dicembre 2018 | n. 54024

Massima redazionale

**Lavoro e formazione - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro -
Confisca - Ambito di applicabilità - Rapporti con la confisca prevista
dall'articolo 600-septies del Cp. (Cp, articoli 600-septies, 603-bis e 603-bis.2)**

In tema di confisca, l'espressione «delitti previsti dalla presente sezione» di cui all'articolo 600-septies del Cp non può fare riferimento anche al reato di intermediazione illecita e sfruttamento della manodopera di cui all'articolo 603-bis del Cp. Ciò in quanto, sulla base di una interpretazione storica e sistematica della norma, della sua ratio e della chiara intenzione del legislatore di circoscrivere la confisca di cui alla norma citata - al di là del dato letterale-topografico in essa riportato - ai delitti finalizzati alla tutela di minori vittime di abusi, non è possibile estendere al reato di cui all'articolo 603-bis del Cp la portata applicativa della confisca prevista dall'articolo 600-septies del Cp. Per l'effetto, rispetto al reato di intermediazione illecita, i beni costituenti il profitto illecito non possono essere confiscati sulla base della norma a carattere sanzionatorio di cui all'articolo 600-septies del Cp, ma solo in ragione della specifica previsione di cui all'articolo 603-bis.2 del Cp (introdotta con legge 29 ottobre 2016 n. 199), ma ciò con esclusivo riferimento ai fatti commessi a decorrere dal 4 novembre 2016, vale a dire dalla data di entrata in vigore di tale ipotesi di confisca, non potendo tale norma sanzionatoria essere applicata retroattivamente, in virtù del noto principio nulla poena sine lege di cui all'articolo 25, comma 2, della Costituzione di cui all'articolo 7 della Cedu.